

ACCORDO

TRA

l'Università degli Studi di Messina con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, c.a.p. 98122, C.F. 80004070837, P.I. n. 00724160833, rappresentata dal Rettore *pro tempore* Prof. Pietro Navarra (di seguito denominata anche solo "Università")

E

l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI con sede in Roma, Via dei Prefetti 46, C.F. 80118510587, rappresentata dal Segretario Generale e legale rappresentante *p.t.*, Dott.ssa Veronica Nicotra (di seguito denominata anche solo "ANCI")

di seguito anche congiuntamente le Parti

Premesso che

- ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, l'Università di Messina "garantisce il libero esercizio delle attività didattiche e di ricerca scientifica e promuove il diritto allo studio, operando secondo i principi di democraticità, partecipazione, imparzialità, trasparenza ed efficienza" ed "organizza l'attività didattica e di ricerca, di base e applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari". Ed ancora, ai sensi del successivo art. 4, "l'attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, società o ad altre forme associative";
- l'Università è interessata ad avviare nuove collaborazioni con enti pubblici e privati che operano anche nel campo della ricerca per qualificarsi sempre più come *research university*, il cui obiettivo fondamentale è l'accrescimento e la trasmissione della conoscenza scientifica, anche con ricadute positive per il territorio;
- l'ANCI, come definito nello Statuto dell'Associazione:
 - è titolare, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, della rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale;
 - promuove lo sviluppo e la crescita delle funzioni dei Comuni;
 - tutela e rappresenta gli interessi dei Comuni anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni e associazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali; in particolare, tiene stabili rapporti politici e istituzionali con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, con l'UPI, e con le altre organizzazioni che si occupino di questioni d'interesse del sistema delle autonomie;
 - cura la raccolta, l'analisi e la diffusione dei dati e delle informazioni riguardanti le Città metropolitane, i Comuni e gli enti di derivazione comunale; riceve dai Comuni,

- dalle Città metropolitane, dalla Pubblica Amministrazione centrale e periferica e dagli altri Enti ed Istituti tutti i dati e le informazioni per la gestione e la cura degli archivi pubblici;
- svolge attività di sostegno, di assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli ed articolazioni;
 - promuove e diffonde, a tutti i livelli, la coscienza dei valori della sussidiarietà, dell'autonomia, del federalismo;
- l'ANCI, nell'ambito della sua azione di supporto agli associati, promuove lo studio e l'approfondimento dei temi che interessano i Comuni e orienta la propria sensibilità a cogliere tendenze, mutamenti e nuove criticità su ogni aspetto riguardante la pubblica amministrazione;
 - è interesse di entrambe le Parti sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di ricerca di comune interesse attraverso la collaborazione su progetti ed iniziative comuni;

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2 - Oggetto

1. Al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, le Parti riconoscono l'interesse comune a sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca, in particolare sul tema dell'“*Innovazione Sociale e nuovi modelli di management emergenti*”. La ricerca intende focalizzare l'attenzione sui Comuni che hanno avviato progetti/iniziative di *social innovation* al fine di individuare nuovi modelli di management partecipativi e nuovi strumenti di supporto al processo decisionale al fine di promuovere e valorizzare il capitale umano, il capitale sociale/culturale e la governance socio-economica territoriale.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di propria competenza, a collaborare in ordine alla:
 - individuazione di priorità per la formulazione e la messa a punto dell'attività di ricerca, con la messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione della stessa attività di ricerca, previa autorizzazione ed accertata disponibilità delle risorse da parte dei competenti organi;
 - svolgimento di attività di ricerca;
 - valorizzazione dei risultati della ricerca.

3. Le Parti si propongono di individuare azioni comuni per il proficuo svolgimento delle attività di ricerca, anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei e l'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica, eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti del mondo della ricerca scientifica o imprenditoriale.

4. Nel caso in cui nel corso dello svolgimento delle suindicate attività se ne rendano necessarie ulteriori ad esse connesse, queste potranno essere stabilite dalle parti mediante un atto aggiuntivo al presente Accordo.

Articolo 3 – Comitato paritetico di indirizzo

1. Per il coordinamento delle attività di cui al presente Accordo, le Parti convengono di istituire un Comitato paritetico di indirizzo composto da un ugual numero di rappresentanti di ciascuna Parte, successivamente individuati.

2. Il Comitato resta in carica per la durata dell'Accordo.

3. Il Comitato ha i seguenti compiti:

- coordina le attività di collaborazione;
- effettua il monitoraggio delle iniziative comuni realizzate in collaborazione e redige relazioni periodiche sul loro andamento ai competenti organi delle Parti.

Articolo 4 – Copertura assicurativa. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Le Parti, ognuna per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

2. Le Parti concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presterà la propria opera presso di esse, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante, ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008. Inoltre le Parti concordano che, nel rispetto dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, il Documento di Valutazione dei Rischi (art. 61, comma 2, D.Lgs. 230/1995 e s.m.i.), nonché gli altri documenti previsti dalla normativa in materia, verranno inviati dalla struttura di provenienza del personale.

3. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive variazioni ed integrazioni il Personale afferente coinvolto nelle attività oggetto del presente Accordo si atterrà in materia di prevenzione e protezione alle norme e ai regolamenti stabiliti dalle strutture presso le quali opera in quel momento.

Art. 5 – Oneri

1. Il presente Accordo non comporta alcun onere finanziario a carico delle Parti, non ha nessuna finalità commerciale e non comporta alcuna forma di esclusiva, restando le Parti pienamente libere di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi.

Art. 6 - Riservatezza – Proprietà intellettuale

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto da successivi accordi.
3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute in successivi accordi.

Art. 7 – Promozione dell'immagine

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere la collaborazione regolata dal presente Accordo e l'immagine di ciascuna di esse. In particolare, i rispettivi loghi potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività di cui all'art. 2 del presente atto, previo consenso espresso delle Parti da rendersi per ANCI secondo quanto dispone il Regolamento pubblicato sul proprio sito istituzionale.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo.
2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.Lgs. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 31 e ss. del D.Lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 9 – Durata e procedura di rinnovo

1. Il presente Accordo ha la durata di 12 (dodici mesi) a far data dal giorno della sottoscrizione congiunta delle Parti o, comunque, a far data dal giorno di sottoscrizione dell'ultima Parte firmataria e potrà essere rinnovato per uguale periodo sulla base di un accordo scritto tra le Parti, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

da sottoscrivere digitalmente

Università degli Studi di Messina
IL RETTORE

ANCI
Il Segretario Generale